

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO –
FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE**

in tema di istruzione scolastica e formazione professionale negli Istituti Penitenziari del Veneto

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal dott. Luca Zaia, nella persona del Presidente;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato "USRV", con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191, Codice fiscale 80015150271, rappresentato dal Vice Direttore Generale, dott.ssa Mirella Nappa;

il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige**, di seguito denominato "PRAP", con sede a Padova, Piazza Castello n. 12, codice fiscale 80020580280, rappresentato dal Provveditore Regionale reggente, Dirigente Generale Maria Milano Franco D'Aragona;

di seguito denominate "**le Parti**".

VISTI:

- l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 concernente "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- la Raccomandazione UE del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione

dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2;

- le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, definite ai sensi dell’articolo 11, comma 10, del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015 ed in particolare il punto 3.6 contenente disposizioni in materia di “Percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena”;
- la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
- il Protocollo d’Intesa “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia”, sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia siglato in data 19 ottobre 2020;
- il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 “Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;

CONSIDERATO

- che l’istruzione e la formazione sono parte integrante nel reinserimento socioculturale delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà personale da parte della Magistratura, quale dimensione strategica per stimolare e incoraggiare la capacità di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al sistema sociale;
- la necessità di rinnovare il Protocollo d’Intesa regionale già sottoscritto in data 11 aprile 2019;
- la complessità dell’obiettivo e la pluralità dei soggetti potenzialmente interessati;
- la necessità di attivare una collaborazione interistituzionale anche in vista del coinvolgimento degli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione e in previsione della cooperazione con eventuali altri soggetti istituzionali (Comuni, Aziende Sanitarie Locali) che abbiano in carico i medesimi destinatari.

LE PARTI

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA

ALLO SCOPO DI:

- promuovere forme condivise di intervento per garantire l’attuazione delle attività di istruzione e di formazione presso gli Istituti Penitenziari del Veneto;
- favorire la frequenza ai corsi di istruzione e formazione da parte delle persone detenute;
- promuovere l’adozione di procedure condivise atte ad assicurare l’accesso ai percorsi di istruzione

e formazione degli adulti in uscita dagli Istituti Penitenziari e/o sottoposti a vincolo dall'autorità giudiziaria;

- agevolare il proseguimento di percorsi scolastici già intrapresi all'interno di strutture penitenziarie diverse da quelle del Triveneto;
- favorire iniziative di formazione e aggiornamento congiunti del personale;

E CONVENGONO:

Art. 1 Oggetto

Le Parti si impegnano a promuovere e agevolare ogni iniziativa di collaborazione sul territorio regionale tra gli Istituti Penitenziari (di seguito IIPP) del Veneto, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito CPIA), le Istituzioni secondarie di secondo grado in cui sono incardinati percorsi di secondo livello, i percorsi del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito IFTS) a beneficio degli adulti in costanza di detenzione.

Art. 2 Adulti in costanza di detenzione: impegni delle Parti

1. Il PRAP si impegna a sensibilizzare le Direzioni penitenziarie:
 - a. affinché diano adeguata informazione alle persone detenute dello svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione e a favorirne la più ampia partecipazione;
 - b. affinché favoriscano l'accesso allo sportello per l'orientamento scolastico a tutta la popolazione detenuta di loro competenza, in qualsiasi momento dell'anno, previ accordi locali con le pertinenti autorità scolastiche;
 - c. affinché prestino costante attenzione alla riqualificazione e al miglioramento degli spazi adibiti alle attività di istruzione, valorizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di facilitare percorsi di formazione a distanza e anche di colmare il divario digitale delle persone detenute.
2. Il PRAP si impegna a vigilare affinché in ogni Istituto Penitenziario sia regolarmente istituita e periodicamente convocata la Commissione Didattica di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 230/2000 prevedendo anche la possibilità di coinvolgere i Dirigenti delle istituzioni scolastiche e/o formative che operano presso l'Istituto Penitenziario e il personale docente degli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione eventualmente incaricati di attuare percorsi formativi all'interno degli IIPP.

3. L'USRV si impegna a sensibilizzare i CPIA e le istituzioni secondarie di secondo grado in cui sono incardinati percorsi di secondo livello:
 - a. affinché garantiscano adeguati percorsi di istruzione all'interno degli IIPP, anche prevedendo azioni di coordinamento e supporto;
 - b. affinché svolgano azioni di accompagnamento e orientamento della popolazione detenuta in caso di mobilità interna;
 - c. affinché predispongano per ciascun adulto detenuto iscritto ai percorsi di istruzione il libretto personale (dossier personale per l'IDA), anche in raccordo con l'area educativa, che consenta la raccolta di ogni evidenza utile, particolarmente rilevante in questo contesto.
4. La Regione si impegna a diffondere i contenuti del presente Protocollo al fine di favorire l'attivazione di percorsi formativi rivolti alla popolazione detenuta anche attraverso Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione.
5. Il PRAP e l'USRV si impegnano a:
 - a. svolgere, anche per il tramite delle Direzioni penitenziarie e scolastiche, periodiche attività di rilevazione e analisi dei bisogni scolastici e formativi espressi dalla popolazione detenuta, nonché una puntuale raccolta dei dati relativi ai titoli di studio posseduti;
 - b. prevedere una maggiore e sempre più stretta collaborazione del personale dell'area trattamentale degli IIPP e del personale docente anche valutando la costituzione di organismi *ad hoc*, a partecipazione congiunta. Questi potranno curare l'attività di informazione, promozione, accoglienza e orientamento di tutte le persone detenute, in tutte le fasi dell'anno scolastico.

Art. 3

Adulti in uscita dall'Istituto Penitenziario: impegni delle Parti

1. Il PRAP si impegna a sensibilizzare le Direzioni penitenziarie:
 - a. affinché forniscano alle Direzioni scolastiche che operano all'interno degli IIPP le informazioni preliminari sui tempi di uscita dall'Istituto Penitenziario dei soggetti che hanno in carico e sugli orientamenti per il proseguimento del percorso scolastico e formativo;
 - b. affinché comunichino alle Direzioni scolastiche che operano all'interno degli IIPP la destinazione dei detenuti che hanno seguito percorsi di istruzione e di formazione nel corso della loro permanenza in Istituto.
2. L'USRV si impegna a sensibilizzare le istituzioni scolastiche che operano presso gli IIPP:
 - a. affinché adottino procedure adeguate a garantire agli studenti in uscita dal circuito detentivo il proseguimento degli studi.

Art. 4

Tavolo tecnico

1. Per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Tavolo tecnico interistituzionale composto da almeno un referente di ciascuno degli Enti sottoscrittori (Regione, USRV, PRAP), da due Dirigenti delle istituzioni scolastiche che operano negli IIPP della Regione, individuati dall'USRV e da un Direttore Penitenziario titolare di uno degli Istituti presenti in regione, individuato dal PRAP.
2. Il Tavolo tecnico avrà il compito di:
 - a. supportare le Istituzioni scolastiche e gli IIPP riguardo alla crescita qualitativa e quantitativa dei percorsi di istruzione e formazione presso gli IIPP, anche attraverso la promozione della partecipazione dei Dirigenti Scolastici alle Commissioni didattiche previste dall'art.41 c.6 R.E.;
 - b. monitorare le azioni svolte, promuovere la ricerca, sostenere la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati utili;
 - c. programmare la formazione congiunta del personale delle amministrazioni coinvolte e del personale docente degli Organismi di Formazione Professionale eventualmente incaricati di attuare percorsi formativi all'interno degli IIPP;
3. Il Tavolo tecnico, che sarà costituito in esito alla firma del presente Protocollo, si impegna a curare l'attuazione dello stesso attraverso le modalità e le azioni che riterrà più idonee.
4. Il Tavolo tecnico viene convocato dall'USRV, anche su richiesta della Regione e/o del PRAP, almeno tre volte l'anno con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi delle documentazioni e dei dati raccolti dai componenti del Tavolo anche alla luce dei riscontri delle Commissioni didattiche all'uopo interpellate con possibilità di suggerire e proporre eventuali modifiche alle attività stesse.

Art. 5

Formazione congiunta del personale

Le Parti si impegnano, pure nel rispetto delle singole istituzioni scolastiche e penitenziarie, a promuovere e/o coordinare iniziative di formazione e aggiornamento congiunti del personale sia a livello locale presso i singoli IIPP, sia a livello regionale.

Art. 6

Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo disdetta

esplicita di una delle Parti, da notificare formalmente alle altre almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza le Parti possono concordare la sottoscrizione di un nuovo protocollo sulle medesime tematiche.

Art. 7

Oneri

La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 9

Controversie

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice Procedura Civile.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 10

Registrazione dell'atto

Le Parti danno atto che il presente Protocollo d'Intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la registrazione dell'atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II^a allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 11

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo d'Intesa è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente Protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

Il Presidente

dott. Luca Zaia

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Il Vice Direttore Generale

dott.ssa Mirella Nappa

Per il PRAP

Il Provveditore Regionale reggente

Dirigente Generale

Maria Milano Franco D'Aragona